

**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI CONGRESSI DEI CIRCOLI,  
DELLE UNIONI COMUNALI E DELLE FEDERAZIONI PROVINCIALI**

**ARTICOLO 1**

**(Convocazione dei congressi e Commissioni provinciali)**

1. I congressi di circolo, delle Unioni comunali e delle Unioni provinciali si svolgono nel periodo compreso **tra il 28 gennaio e il 12 febbraio 2023**.

2. Il Commissario regionale per il Congresso, in raccordo con i sub commissari provinciali, nomina in ciascuna provincia, **entro il 15 dicembre 2022**, la Commissione provinciale per il Congresso, formata al massimo da 15 componenti. Ciascuna Commissione è integrata da un rappresentante per ciascuna delle candidature a segretario provinciale, e può essere altresì integrata da un massimo di due rappresentanti dei soggetti aderiscono al processo costituente. La Commissione elegge al suo interno a maggioranza dei due terzi dei votanti il Coordinatore.

3. La Commissione provinciale deve:

- formalizzare l'accettazione delle candidature a Segretario provinciale e di unione cittadina;
- predisporre le schede da utilizzare nelle votazioni nei congressi di circolo;
- predisporre il modello di verbale nel quale registrare i risultati delle votazioni;
- certificare e proclamare i risultati dei congressi di Circolo;
- assicurarsi che il segretario del circolo abbia l'anagrafe certificata degli iscritti 2020.

4. La Commissione provinciale invia un proprio delegato ai congressi di circolo, con la funzione di garante, che sovrintende alla regolarità dello svolgimento dell'assemblea.

5. La Commissione, nello svolgimento dei suoi lavori e nelle decisioni che assume, si ispira al principio della ricerca del più ampio consenso.

**ARTICOLO 2**

**(Svolgimento dei congressi)**

1. I congressi di circolo provvedono in un'unica giornata, nel periodo compreso **tra il 28 gennaio e il 12 febbraio 2023** all'elezione del segretario e del direttivo di circolo, all'elezione del segretario e dell'assemblea dell'Unione cittadina e del segretario e dell'assemblea della Federazione provinciale nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento. I predetti congressi si svolgono nella medesima data nella quale si svolge la fase del congresso regionale di cui all'articolo 1, comma 4 del Regolamento regionale per il Congresso.

2. Possono essere candidati e sottoscrivere le candidature a segretario e componente del direttivo di circolo, del segretario e dell'assemblea dell'Unione cittadina e del segretario e dell'assemblea della Federazione provinciale, ai sensi dell'art. 55 dello Statuto, gli iscritti al Partito Democratico al 2021 che abbiano rinnovato l'adesione per l'anno 2022, nonché i nuovi iscritti per il 2022 all'atto della presentazione o della sottoscrizione di candidature al congresso, ovvero i partecipanti al processo costituente di cui all'art. 55.1.1, lett. b) e c) dello Statuto, i quali acquisiscono lo status di iscritti all'atto della presentazione o

della sottoscrizione di candidature, previo versamento della quota di iscrizione al PD.

3. Partecipano con diritto di parola e voto alle riunioni di circolo, ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto:

- gli iscritti al Partito Democratico al 2021 che abbiano rinnovato l'adesione per l'anno 2022, nonché i nuovi iscritti entro la data di celebrazione dei congressi di circolo;

- i partecipanti al processo costituente di cui all'art. 55.1.1, lett. b) e c) dello Statuto, i quali acquisiscono lo status di iscritti al Partito nel momento in cui partecipano alle operazioni di voto degli iscritti nei circoli, ovvero all'atto della presentazione o della sottoscrizione di candidature, in ogni caso previo versamento della quota di iscrizione.

4. In apertura dei congressi di circolo, su proposta del segretario uscente o, in sua assenza, del rappresentante inviato dalla Commissione provinciale, viene eletta una presidenza, che ha il compito di assicurare il corretto svolgimento dei lavori e che garantisca la presenza di almeno un rappresentante per ciascuna candidatura a segretario di circolo, dell'Unione cittadina e dell'Unione Provinciale. Fa parte della presidenza un membro della Commissione provinciale o un suo delegato esterno alla stessa che è tenuto ad assistere ai lavori, con funzioni di garanzia circa il loro regolare svolgimento.

5. Ad avvenuto insediamento della presidenza, il congresso di circolo, stabilisce con voto a maggioranza semplice il numero dei componenti elettivi del proprio direttivo, che, ai sensi dell'articolo 9 comma 5 dello Statuto regionale, **possono avere un numero massimo pari al doppio dei componenti il consiglio comunale o circoscrizionale di riferimento, e comunque non superiore ad 1/3 degli iscritti al circolo.**

6. In apertura dei congressi di circolo vengono presentate le linee politiche e programmatiche dei candidati assicurando a ciascuna/o di esse/i pari opportunità di esposizione, entro un tempo massimo di 15 minuti. Ciascun candidato a segretario cittadino / provinciale può indicare un delegato che la espone in sua sostituzione.

7. Le modalità e i tempi di svolgimento dei congressi di circolo devono garantire la più ampia possibilità di intervento agli iscritti.

8. I congressi di circolo sono aperti alla partecipazione di elettori e simpatizzanti del Partito Democratico. La presidenza del congresso, sulla base dei tempi e delle modalità concrete di svolgimento della riunione, valuta la possibilità di dare la parola anche agli elettori e ai simpatizzanti.

9. Il congresso di circolo è convocato dal segretario uscente oppure dalla Commissione congressuale provinciale. La convocazione del congresso di circolo deve essere spedita agli iscritti almeno sette giorni prima dello svolgimento e, oltre alla data, deve indicare il programma dei lavori e l'orario di avvio e di fine delle votazioni, che dovranno durare non meno di una e non più di sei ore da collocare in orario di norma non lavorativo e dunque di preferenza dopo le ore 13 o nel fine settimana. La votazione avviene assicurando la segretezza e la regolarità del voto.

Lo scrutinio è pubblico e viene svolto dalla presidenza immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di voto.

10. È compito della Commissione provinciale predisporre il modello delle schede da utilizzare nelle votazioni previste nei congressi di circolo, prevedendo schede e urne distinte per l'elezione dei diversi livelli di partito.

11. Nei congressi di circolo, alla fine del dibattito, vengono posti in votazione il documento proposto ed eventuali ordini del giorno.

### **ARTICOLO 3** **(Segretario e direttivo di circolo)**

1. Le candidature a segretario di circolo e la lista di candidati al direttivo di circolo si presentano il giorno dell'apertura del congresso e devono essere sottoscritte da un numero di firme compreso tra il 5% e il 10% degli iscritti aventi diritto al voto ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del presente Regolamento. Alla candidatura a segretario è allegata una proposta relativa all'attività politica e organizzativa del circolo. La commissione congressuale provinciale predispone i moduli per la presentazione delle candidature. Non si può sottoscrivere più di una candidatura.

2. Il Segretario di circolo è eletto attraverso il voto diretto e personale degli iscritti in collegamento a una o più liste di candidati al direttivo di circolo. La presidenza del congresso stabilisce in apertura dei lavori i termini per la presentazione delle liste per l'elezione del Direttivo che deve avvenire comunque entro e non oltre tre ore dall'inizio dei lavori.

3. Le liste devono essere collegate a un candidato Segretario che autorizza il collegamento e non possono contenere un numero di candidati al direttivo superiore al numero previsto dei membri dell'organismo e non inferiore a un terzo.

4. Le liste devono essere formate, pena l'inammissibilità, nel rispetto dell'alternanza di genere. La presidenza del Congresso ha il compito di verificare l'ammissibilità delle liste.

5. I candidati al direttivo vengono eletti secondo l'ordine di posizione nella lista.

6. Il voto per il Segretario di circolo si esprime votando soltanto una delle liste collegate alla sua candidatura.

7. I componenti del direttivo sono ripartiti tra le liste con il metodo proporzionale d'Hondt. I seggi non assegnati sulla base dei quozienti pieni sono assegnati alle liste che hanno ottenuto il più alto decimale, in ordine decrescente, fino all'assegnazione di tutti i seggi spettanti.

8. È eletto segretario di circolo il candidato collegato alla maggioranza assoluta dei membri eletti nel direttivo.

9. Qualora nessun candidato segretario abbia conseguito la maggioranza assoluta dei componenti del direttivo, il direttivo elegge, con maggioranza dei voti validi il segretario di circolo con un ballottaggio a scrutinio segreto, a cui accedono i due candidati collegati al maggior numero di componenti dell'organismo.

**ARTICOLO 4**  
**(Segretario e Assemblea dell'Unione cittadina)**

1. Le candidature a segretario dell'Unione cittadina si presentano alla commissione provinciale entro giorno e ora stabiliti dalla commissione provinciale e devono essere sottoscritte da un numero di firme non inferiore al 5% e non superiore al 6% degli iscritti alla stessa Unione cittadina aventi diritto al voto ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del presente Regolamento, distribuiti in almeno un terzo dei circoli presenti sul territorio. Le sottoscrizioni possono essere raccolte su appositi moduli predisposti dalla Commissione provinciale a partire dal giorno stabilito dalla stessa commissione. Alla candidatura è allegata una piattaforma politico programmatica per relativa all'attività politica e organizzativa dell'Unione cittadina.

2. La commissione provinciale, acquisite le candidature, ne dà tempestiva comunicazione ai circoli dell'Unione cittadina interessata e ai mezzi di informazione.

3. L'assemblea cittadina, ai sensi dell'articolo 10, comma 5 dello Statuto regionale, è composta da un numero di componenti pari al doppio dei componenti il consiglio comunale. Il numero dei delegati da assegnare per la composizione dell'Assemblea cittadina è stabilito, preventivamente allo svolgimento dei congressi di circolo, dalla commissione provinciale di intesa con l'Unione cittadina interessata.

4. Il segretario dell'Unione cittadina è eletto attraverso il voto diretto e personale degli iscritti in collegamento a una o più liste di candidati all'assemblea cittadina.

5. Le liste per l'elezione dell'assemblea cittadina, collegate a ciascun candidato segretario, si presentano il giorno dell'apertura del congresso del singolo circolo. La presidenza del congresso stabilisce in apertura dei lavori i termini per la presentazione delle liste per l'elezione del Direttivo che deve avvenire comunque entro e non oltre l'inizio delle operazioni di voto.

6. Le liste devono essere collegate a un candidato segretario, che autorizza il collegamento, e, in base al numero della composizione dell'assemblea comunale, le liste saranno composte dal numero massimo dei delegati che verranno attribuiti ad ogni singolo circolo secondo i seguenti criteri: per il 50% in base al numero degli iscritti e per il restante 50% in base ai voti riportati dal PD nelle ultime elezioni politiche.

7. Il voto per il segretario dell'unione comunale si esprime votando soltanto una delle liste collegate alla sua candidatura.

8. Le liste devono essere formate, pena l'inammissibilità, nel rispetto dell'alternanza di genere.

9. I candidati all'assemblea vengono eletti secondo l'ordine di posizione nella lista. La presidenza del Congresso ha il compito di verificare l'ammissibilità delle liste.

10. I componenti dell'assemblea sono ripartiti tra le liste con il metodo proporzionale d'Hondt, fino a raggiungere il numero degli eligendi previsto per quel circolo.

11. Terminati i congressi di circolo, il riequilibrio proporzionale, al quale accedono le liste che hanno raggiunto almeno il cinque per cento dei voti validi su base comunale, deve garantire la piena proporzionalità dei delegati eletti da ciascuna di queste liste con il rispettivo numero di voti validi riportati. Il candidato a segretario non eletto viene attribuito come delegato alla lista presentata a suo sostegno che ha raccolto il maggior numero di voti. Il riequilibrio avviene assumendo come riferimento la lista che ha ottenuto lo scarto positivo più alto tra la percentuale di delegati eletti nei circoli e la percentuale di voti validi riportati. A tale lista non viene attribuito nessun ulteriore delegato, mentre il numero di delegati delle altre liste viene proporzionato a quello della prima, individuando i delegati da recuperare per ciascuna lista con il metodo dei resti più alti percentuali nei singoli circoli. Il numero complessivo di delegati all'assemblea cittadina può essere perciò determinato solo al termine del riequilibrio, in modo da assicurare a ogni lista che abbia raggiunto almeno il cinque per cento dei voti validi un numero di delegati direttamente proporzionale ai voti ottenuti.

12. Il riequilibrio deve tener conto dei membri di diritto, che ai sensi dell'articolo 10, comma 5 dello Statuto regionale, sono costituiti da: i componenti degli organismi del partito a livello provinciale, regionale e nazionale, i consiglieri e gli assessori comunali, se residenti o domiciliati nel territorio di competenza del circolo.

13. È eletto segretario dell'Unione cittadina il candidato collegato alla maggioranza assoluta di delegati eletti nell'assemblea cittadina.

14. Qualora nessun candidato segretario abbia conseguito tale maggioranza assoluta, l'assemblea cittadina elegge il segretario cittadina con un ballottaggio a scrutinio segreto, a cui accedono i due candidati collegati al maggior numero di delegati eletti.

15. Nelle realtà in cui il circolo corrisponde con l'Unione cittadina, si applicano le norme previste per quest'ultima.

16. L'Assemblea, ai sensi dell'articolo 13, comma 5 dello Statuto regionale, elegge a scrutinio segreto il proprio presidente: nel caso nessun candidato abbia conseguito nella prima votazione un numero di voti pari almeno alla maggioranza dei suoi componenti, si procede sempre a scrutinio segreto di ballottaggio tra i due candidati più votati.

## **ARTICOLO 5**

### **(Segretario e Assemblea della Federazione provinciale)**

1. Le candidature a segretario della Federazione provinciale si presentano alla commissione provinciale per il congresso entro giorno e ora stabiliti dalla commissione provinciale. Le candidature devono essere sottoscritte da un numero di firme non inferiore al 5% e non superiore al 6% degli iscritti aventi diritto al voto ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del presente Regolamento, distribuiti in almeno un terzo dei circoli appartenenti alla Federazione provinciale già costituiti alla data di approvazione del presente regolamento. Le sottoscrizioni possono essere raccolte su appositi moduli predisposti dalla Commissione provinciale a partire dal

giorno stabilito dalla stessa commissione. Alla candidatura è allegata una piattaforma politico-programmatica.

2. Durante l'esercizio del loro mandato istituzionale non sono candidabili alla carica di Segretario provinciale: i Parlamentari nazionali ed europei, i Presidenti di regione e dei Consigli regionali, gli Assessori regionali, i consiglieri regionali, i Presidenti di Provincia, gli Assessori provinciali, i Sindaci e gli Assessori delle città capoluogo di regione e di provincia, i Sindaci e gli Assessori dei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti. La carica di Segretario di circolo o di Segretario cittadino è incompatibile con quella di Sindaco per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

3. La Commissione provinciale acquisite le candidature, ne dà tempestiva comunicazione ai circoli di tutta l'Unione provinciale e ai mezzi di informazione.

3. Il segretario provinciale è eletto in collegamento a una o più liste di candidati all'assemblea provinciale

4. In ogni circolo le liste devono essere collegate a un candidato segretario, che autorizza il collegamento e non possono contenere un numero di candidati all'assemblea territoriale superiore a quello spettante a quel circolo.

5. Le liste devono essere formate, pena l'inammissibilità, nel rispetto dell'alternanza di genere. La presidenza del Congresso ha il compito di verificare l'ammissibilità delle liste.

6. Le liste per l'elezione dell'assemblea provinciale, collegate al candidato segretario, si presentano il giorno dell'apertura del congresso del singolo circolo. La presidenza del congresso stabilisce in apertura dei lavori i termini per la presentazione delle liste che deve avvenire comunque entro e non oltre l'inizio delle operazioni di voto. Ciascun candidato a segretario provinciale indica un proprio delegato alla presentazione della lista. La Commissione congressuale provinciale predispone i moduli per la presentazione delle liste per l'Assemblea provinciale.

7. Le liste per l'elezione dell'assemblea provinciale, collegate a ciascun candidato segretario, parteciperanno alla assegnazione dei membri dell'assemblea qualora presentate in almeno il 50% dei circoli distribuiti in almeno il 50% delle Unioni comunali.

8. Il numero complessivo dei componenti dell'assemblea provinciale, ai sensi dell'articolo 13, comma 3 dello Statuto regionale, è pari a 60 per le province che hanno fino a 100.000 abitanti, a 90 per le province da 100.001 e 150.000 abitanti, a 120 per le province da 150.001 a 300.000 abitanti, a 150 per le province con più di 300 mila abitanti, e viene ripartito tra i circoli secondo i seguenti criteri: per il 50% in base al numero degli iscritti aventi diritto al voto ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del presente Regolamento, e per il restante 50% in base ai voti riportati dal PD nelle ultime elezioni politiche nell'ambito territoriale di competenza del singolo circolo.

9. Il voto per il segretario provinciale si esprime votando soltanto una delle liste collegate alla sua candidatura.

10. I candidati all'assemblea provinciale vengono eletti secondo l'ordine di posizione nella lista.

11. I componenti dell'assemblea provinciale da eleggere in ogni circolo sono

ripartiti tra le liste con il metodo proporzionale d'Hondt, fino a raggiungere il numero degli eligendi previsto in quel circolo.

12. Terminati i congressi di circolo, il riequilibrio proporzionale, al quale accedono le liste che hanno raggiunto almeno il cinque per cento dei voti validi su base territoriale, deve garantire la piena proporzionalità dei delegati eletti da ciascuna di queste liste con il rispettivo numero di voti validi riportati. Il candidato a segretario non eletto viene attribuito come delegato alla lista presentata a suo sostegno che ha raccolto il maggior numero di voti. Il riequilibrio avviene assumendo come riferimento la lista che ha ottenuto lo scarto positivo più alto tra la percentuale di delegati eletti nei circoli e la percentuale di voti validi riportati. A tale lista non viene attribuito nessun ulteriore delegato, mentre il numero di delegati delle altre liste viene proporzionato a quello della prima, individuando i delegati da recuperare per ciascuna lista con il metodo dei resti più alti percentuali nei singoli circoli. Il numero complessivo di delegati all'assemblea provinciale può essere perciò determinato solo al termine del riequilibrio, in modo da assicurare a ogni lista che abbia raggiunto almeno il cinque per cento dei voti validi un numero di delegati direttamente proporzionale ai voti ottenuti.

13. Il riequilibrio deve tener conto dei membri di diritto, che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4 dello Statuto regionale, sono costituiti da: i consiglieri e gli assessori, a livello provinciale e regionale, i parlamentari e gli eletti negli organismi nazionali e regionali del partito, se residenti o domiciliati nel territorio provinciale, il sindaco del comune capoluogo, capogruppo del PD nel Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia se iscritto al PD.

14. È eletto segretario provinciale il candidato collegato alla maggioranza assoluta di delegati eletti nell'assemblea provinciale.

15. Qualora nessun candidato segretario abbia conseguito tale maggioranza assoluta, l'assemblea provinciale elegge il segretario provinciale con un ballottaggio a scrutinio segreto, a cui accedono i due candidati collegati al maggior numero di delegati eletti.

## **ARTICOLO 6**

### **(Proclamazione dei risultati e nomina del Segretario cittadino e provinciale)**

1. La Commissione provinciale, acquisiti tutti i verbali dei congressi di circolo, comunica i risultati del voto e convoca la prima riunione dell'assemblea cittadina e provinciale entro 10 giorni. Eventuali ricorsi possono essere presentati alla commissione provinciale di garanzia competente entro e non oltre le 24 ore successive.

2. La Presidenza del congresso di circolo convoca le riunioni dei direttivi di circolo per la proclamazione o l'elezione, in caso di ballottaggio, del segretario di circolo entro e non oltre il settimo giorno dallo svolgimento del congresso di circolo, oltre il quale si intende automaticamente convocata.

3. L'assemblea cittadina, nella prima riunione, sotto la presidenza provvisoria di un membro della commissione provinciale o suo delegato, proclama il segretario eletto o, qualora nessun candidato abbia riportato la maggioranza assoluta, effettua il ballottaggio.

4. L'assemblea provinciale, sotto la presidenza provvisoria della commissione provinciale, ai sensi dell'articolo 13, comma 5 dello Statuto regionale, elegge a scrutinio segreto il proprio presidente: nel caso nessun candidato abbia conseguito nella prima votazione un numero di voti pari almeno alla maggioranza dei suoi componenti, si procede sempre a scrutinio segreto al ballottaggio tra i due candidati più votati.

5. Il presidente dell'assemblea provinciale proclama eletto alla carica di Segretario il candidato che, sulla base delle comunicazioni della commissione provinciale, abbia riportato la maggioranza assoluta dei membri dell'assemblea eletti nella lista a lui collegata.

6. Qualora nessun candidato abbia riportato tale maggioranza assoluta, il presidente dell'assemblea provinciale indice, in quella stessa seduta, il ballottaggio di cui al presente regolamento.

#### **ARTICOLO 7** **(Norme di garanzia)**

1. L'accesso ai dati dell'Anagrafe degli iscritti è disciplinato dalla Delibera della commissione nazionale per il Congresso n. 9 del 10 ottobre 2013, che qui si intende richiamata.

2. In presenza di variazioni del tesseramento rispetto a quello dell'anno precedente in misura superiore al 25% la commissione regionale di garanzia verificherà la correttezza delle procedure.

3. Lo svolgimento della campagna congressuale da parte dei candidati dovrà attenersi ai principi di massima sobrietà e al rispetto degli altri candidati, del partito e dei suoi dirigenti ed iscritti, nonché in generale alle norme del codice etico del Pd. In caso di violazione di tale norma, la Commissione provinciale di garanzia, su segnalazione della Commissione provinciale per il congresso, dispone i provvedimenti necessari, in base alle norme statutarie nei confronti dei responsabili.

4. Eventuali contestazioni riguardo la violazione delle norme previste dal presente regolamento e allo svolgimento dei congressi devono essere rivolte in prima istanza alla Commissione provinciale di garanzia ed in seconda istanza alla Commissione regionale di garanzia che avranno l'obbligo di deliberare entro e non oltre le 48 ore dalla presentazione della contestazione.

5. Le strutture del Partito saranno a disposizione di tutti i candidati che ne faranno richiesta.